

rettivo. Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato.

Art. 11 — Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio Direttivo; sovrintende ai servizi dell'Istituto; assiste il Presidente nella esecuzione dei suoi compiti; assolve le mansioni che possono essergli demandate espressamente dalla Giunta Esecutiva.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva redigendo il verbale delle riunioni. La nomina del Direttore può essere revocata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per gravi e fondati motivi.

Art. 12 — Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo; redige ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo, ordinari e straordinari, e li presenta al Consiglio Direttivo accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti; amministra i fondi dell'Istituto, cura la tenuta dei libri contabili; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle della Giunta Esecutiva.

Art. 13 — I Revisori dei conti sono nominati annualmente in numero di tre dall'Assemblea Generale.

I Revisori dei conti controllano tutta la contabilità dell'Istituto e redigono la relazione sul bilancio consuntivo annuale.

Art. 14 — L'Istituto ha la sua sede in Roma.

Art. 15 — L'Istituto ricava i fondi necessari per la propria organizzazione e la propria attività: dalle quote annuali dei soci; dai contributi ordinari e straordinari di terzi; dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività.

Art. 16 — Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

STATUTO

IPALMO

Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone, 62/B - Roma. Tel. 6792311

Art. 1 — E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata « Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente » (IPALMO).

Art. 2 — L'Istituto ha il fine di promuovere e sviluppare le relazioni politiche, economiche e culturali tra l'Italia ed i paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente. A questo fine l'Istituto potrà svolgere attività culturali e di ricerca, organizzare delegazioni e missioni, pubblicare libri o periodici.

Art. 3 — Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea Generale; il Consiglio Direttivo; la Giunta Esecutiva; i Revisori dei conti.

Art. 4 — I soci dell'Ipalmo si suddividono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori.

I soci possono essere persone fisiche oppure associazioni o società. Sono soci coloro che per competenza e attività siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini dell'Istituto. I soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti, pena decadenza, al pagamento di una quota annuale il cui ammontare sarà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 — Le domande di ammissione di soci ordinari e di soci sostenitori, presentate dalla Giunta Esecutiva o da due soci che abbiano il diritto di voto in Assemblea, vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accoglierle.

Art. 6 — All'Assemblea generale partecipano di diritto i soci fondatori. Vi partecipano altresì, con diritto di voto, i soci ordinari e i soci sostenitori, purché in regola con il pagamento della quota annuale secondo i tempi e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui divengano soci dell'Istituto associazioni o società, queste dovranno designare una persona che partecipi alle riunioni degli organi

statuari. I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio: nessun socio può rappresentare per delega più di tre soci.

In via ordinaria l'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo; può, in via straordinaria, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei soci.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la maggioranza dei soci più uno; in seconda convocazione, è valida quale che sia la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale esamina e approva il bilancio annuale, discute e approva la relazione di attività svolta e le linee generali dei programmi da svolgere.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo i casi in cui sia prevista o richiesta una diversa maggioranza, sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 7 — L'Assemblea Generale: elegge a maggioranza assoluta dei votanti il Presidente dell'Istituto; elegge il Consiglio Direttivo; elegge i Revisori dei conti.

Art. 8 — Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, che lo presiede, e da un numero di membri compreso fra i 25 e i 35. Esso dura in carica due anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci. Elegge tra i suoi membri tre Vice-Presidente, il Tesoriere, il Direttore dell'Istituto e gli altri membri della Giunta Esecutiva. Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività e alle iniziative seguendo le indicazioni e i voti espressi dall'Assemblea Generale provvedendo a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Istituto. Il Consiglio Direttivo discute e approva i bilanci e la relazione di attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea; esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un terzo

dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, i soci sostenitori. Un consigliere decade automaticamente in caso di assenza non giustificata da tre riunioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, in caso di vacanza per dimissioni, decadenza o altro, ha la facoltà di cooptare fino alla prossima Assemblea nuovi membri per ragioni funzionali, in sostituzione di quelli venuti a mancare. I membri cooptati non possono superare un terzo del totale dei consiglieri.

Art. 9 — La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente che la presiede, e dai tre Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dal Direttore e da almeno altri tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo e coordina tutti i programmi di attività dell'Istituto; decide la costituzione di commissioni di lavoro e di gruppi di studio; determina l'organico dell'Istituto e sceglie il personale idoneo.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 — Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, rappresenta l'Istituto, anche sul piano legale, presiede le sedute di tutti gli organi dell'Istituto; con l'assistenza della Giunta Esecutiva ne segue continuamente l'attività e garantisce l'esecuzione dei piani di lavoro di cui ha la responsabilità.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente anziano.

Il Presidente, con l'approvazione della Giunta Esecutiva, può delegare in tutto o in parte le sue funzioni, anche di rappresentanza e di firma, a uno dei Vice-Presidenti o ad altro membro del Consiglio Di-

compiti; assolve le mansioni che possono essergli demandate espressamente dalla Giunta Esecutiva.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva redigendo il verbale delle riunioni. La nomina del Direttore può essere revocata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta per gravi e fondati motivi.

Art. 12 — Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo; redige ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo, ordinari e straordinari, e li presenta al Consiglio Direttivo accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti; amministra i fondi dell'Istituto, cura la tenuta dei libri contabili; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle della Giunta Esecutiva.

Art. 13 — I Revisori dei conti sono nominati annualmente in numero di tre dall'Assemblea Generale.

I Revisori dei conti controllano tutta la contabilità dell'Istituto e redigono la relazione sul bilancio consuntivo annuale.

Art. 14 — L'Istituto ha la sua sede in Roma.

Art. 15 — L'Istituto ricava i fondi necessari per la propria organizzazione e la propria attività: dalle quote annuali dei soci nella misura deliberata dall'Assemblea Generale; dai contributi ordinari e straordinari di terzi; dai proventi delle pubblicazioni e di altre attività.

Art. 16 — Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

STATUTO



IPALMO

Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi
dell'Africa, America Latina e Medio Oriente
Via del Tritone, 62/B - Roma. Tel. 6792311

Art. 1 — E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata « Istituto per le relazioni tra l'Italia ed i paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente » (IPALMO).

Art. 2 — L'Istituto ha il fine di promuovere e sviluppare le relazioni politiche, economiche e culturali tra l'Italia ed i paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente. A questo fine l'Istituto potrà svolgere attività culturali e di ricerca, organizzare delegazioni e missioni, pubblicare libri o periodici.

Art. 3 — Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea Generale; il Consiglio Direttivo; la Giunta Esecutiva; i Revisori dei conti.

Art. 4 — Fanno parte dell'Istituto, oltre ai soci fondatori, i soci ordinari ed i soci aderenti. Sono soci ordinari coloro che per competenza e attività siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini dell'Istituto; sono soci aderenti coloro che, cittadini italiani e stranieri, abbiano interesse a seguirne le iniziative e l'attività.

Art. 5 — Le domande di ammissione di nuovi soci ordinari e aderenti, presentate dalla Giunta Esecutiva o da due soci che abbiano il diritto di voto in Assemblea, vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, che ha la facoltà di accoglierle.

Art. 6 — All'Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, i soci fondatori ed i soci ordinari, e possono presenziare, senza diritto di voto, i soci aderenti. E' ammessa la partecipazione per delega: la delega deve essere rilasciata a un socio ordinario presente; nessun socio può rappresentare per delega più di tre soci.

In via ordinaria l'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo; può, in via straordinaria, essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un terzo dei soci.

L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la maggioranza dei soci più uno; in seconda convocazione, è valida quale che sia la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale esamina e approva il bilancio annuale, discute e approva la relazione di attività svolta e le linee generali dei programmi da svolgere. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo i casi in cui sia prevista o richiesta una diversa maggioranza, sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 7 — L'Assemblea Generale: elegge a maggioranza assoluta dei votanti il Presidente dell'Istituto; elegge il Consiglio Direttivo; elegge i Revisori dei conti.

Art. 8 — Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, che lo presiede, e da venti membri più il Presidente e dura in carica due anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Istituto o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Elegge a scrutinio segreto tre Vice-Presidenti; nomina tra i suoi componenti la Giunta Esecutiva; nomina il Tesoriere; nomina il Direttore dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività e alle iniziative seguendo le indicazioni e i voti espressi dall'Assemblea Generale provvedendo a quanto occorra per il raggiungimento dei fini dell'Istituto.

Il Consiglio Direttivo discute e approva i bilanci e la relazione di attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea; esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci ordinari e dei soci aderenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno nove Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un Consigliere decade automaticamente in caso di assenza non giustificata da tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, in caso di vacanza per dimissioni o decadenza o altro, ha la facoltà di cooptare fino alla prossima Assemblea nuovi membri per ragioni funzionali, anche aumentando fino a un massimo di venticinque membri la propria composizione. I membri cooptati non possono superare un terzo del totale dei Consiglieri.

Art. 9 — La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente che la presiede, e dai tre Vice-Presidenti, dal Tesoriere, dal Direttore e da almeno altri tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo e coordina tutti i programmi di attività dell'Istituto; decide la costituzione di commissioni di lavoro e di gruppi di studio; determina l'organico dell'Istituto e sceglie il personale idoneo.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 — Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, rappresenta l'Istituto, anche sul piano legale, presiede le sedute di tutti gli organi dell'Istituto; con l'assistenza della Giunta Esecutiva ne segue continuamente l'attività e garantisce l'esecuzione dei piani di lavoro di cui ha la responsabilità.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente anziano.

Il Presidente, con l'approvazione della Giunta Esecutiva, può delegare in tutto o in parte le sue funzioni, anche di rappresentanza e di firma, a uno dei Vice-Presidenti o ad altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato.

Art. 11 — Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio Direttivo; sovrintende ai servizi dell'Istituto; assiste il Presidente nella esecuzione dei suoi